



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

Il minore ha riferito che il peso della colpa e l'incapacità di ammettere, neppure con i genitori, ciò che aveva fatto, lo avevano indotto a non partecipare alla gara del fine settimana e, da allora, ad altre gare, e che solo nel colloquio con la madre, che lo ha sempre seguito nella sua passione, era riuscito ad ammettere cosa aveva fatto.

L'ammissione di colpa, il pentimento, ritenuto sincero e totale, e la giovane età dell'indagato sono stati presi in considerazione ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del Regolamento di Giustizia, e ritenendosi concorrere giusti motivi, nella comunicazione della data per la decisione è stata ipotizzata quale sanzione comminabile con il decreto sanzionatorio la sospensione per 6 mesi (pena minima edittale ridotta alla metà ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia).

Ricevuto in data 3 novembre 2019 il provvedimento con il quale questo Giudice, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia - previa descrizione dei fatti, formalizzazione dell'addebito, indicazione delle pene edittali previste – fissava per il giorno 21 novembre 2019 la data per la decisione, indicando la possibilità di chiedere l'emissione del decreto sanzionatorio e la pena della squalifica temporanea per il periodo di mesi 6 che in tal caso sarebbe stata applicata (con decorrenza dal giorno 19 ottobre 2019, data da cui il minore ha deliberatamente sospeso ogni attività agonistica), la sig.ra _____ madre esercente la patria potestà sul minore indicato, comunicava in data 5 novembre la accettazione del proposto decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso, lo scrivente Giudice Sportivo dei Minori, ritenuta la responsabilità del minore _____ per l'illecito contestatogli, ritenuto sussistere giusti motivi e circostanze da valutare ai sensi del comma 2 dell'art. 20 e del comma 2 dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia, valutato ogni altro elemento utile alla determinazione dell'entità della sanzione,

commina

al minore _____, nato il _____, tessera _____, la sanzione della squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG, per il periodo di mesi 6 (sei), con decorrenza della sospensione dal giorno 19 ottobre 2019.

Verona, 21 novembre 2019

Il Giudice Sportivo dei Minori
Avv. Enrico Cascella